

COMUNE DI COLLI VERDI

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2021

Il giorno 20 mese di Luglio dell'anno 2021 ha avuto luogo l'incontro in videoconferenza tra:
la Delegazione di parte pubblica, composta dal Segretario Comunale/Presidente dott. Daniele Bellomo

e

la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

RSU dell'Ente	sig. Assente
CGIL/FP	sig. Americo Fimiani
UIL/FPL	sig. Maurizio Poggi
CISL/FP	sig. Antonio casinari
CSA	sig. Assente

PREMESSA

Richiamato il CCDI giuridico triennale 2018-2020 sottoscritto in data 07/12/2018 dall'Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese - la cui dotazione organica è confluita dal 01.01.2019 nel Comune di COLLI VERDI - con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

c.2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti

c.3. La sua durata è triennale salvo:

- a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
- b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
- c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

Rilevato che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento:

- all'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017 che modifica e integra il d.lgs. n°165/2001 e s.mm.ii. ai sensi della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al **trattamento accessorio** del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonchè la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

- all'art.67 c.7 del CCNL 21.05.2018 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

Si dà atto che il fondo incentivante impegnato nell'anno 2021 e le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, fatto salvo le somme escluse dal calcolo del tetto del 2016 (economie anni precedenti, incrementi per disposizioni di legge non comprese nel tetto 2016, ecc.), non supererà il fondo incentivante impegnato nell'anno 2016.

- art. 67 c.3 lett.e) che prevede l'incremento della parte variabile del fondo pari ai risparmi degli straordinari dell'anno precedente. Detti incrementi sono riportati nell'allegato prospetto di

suddivisione del fondo anno 2021 e non rientrano nel tetto previsto dall'art.23 del D.Lgs 75/2017 sopra citato;

- all'art. 67, comma 3, lett. h), e comma 4 del CCNL 21/05/2018 del personale non dirigente, che prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo incentivante fino ad un massimo del 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- all'art. 67, comma 3, lett. i), e comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

- all'art. 67 del sopracitato CCNL, che al comma 1 dispone che *“Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.* Detto importo risulta pari a quanto riportato nell'allegato prospetto così come certificato dal Revisore dei Conti sull'apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale

- art. 68 c.1, ultimo periodo - che prevede l'incremento della parte variabile del fondo pari alle somme non spese del fondo degli esercizi precedenti. Detti incrementi sono riportati nell'allegato prospetto di suddivisione del fondo anno 2021 e non rientrano nel tetto previsto dall'art.23 del D.Lgs 75/2017 sopra citato;

- all'art.68 del sopra citato CCNL 2018-2020 che prevede che almeno il 30% delle risorse variabili sia destinato alla performance individuale

Dato atto che è stata sottoscritta la preintesa del presente CCDI e che successivamente mediante apposita deliberazione di giunta è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla firma del presente CCDI

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A**), facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2021 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCDI 2018-2020 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

Inoltre le parti,

CONCORDANO

per l'anno 2021:

- sarà possibile destinare risorse a obiettivi di miglioramento e/o sviluppo collegati alla performance individuale dei dipendenti non incaricati di PO, così come riportati nella deliberazione di approvazione del piano delle Performance /Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, nella misura indicata nel prospetto di ripartizione del fondo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- la ripartizione del fondo anno 2021 è riportato nell'apposito prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- di confermare l'incremento del fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i), e comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, sino al tetto previsto del sopra riportato art. 67 c.7 del CCNL 21.05.2018 pari alla differenza della somma stanziata per

le PO dell'anno 2016 con la somma stanziata per le PO nell'anno corrente che equivale ad €.2.188,51.
per l'anno 2022:
- di prevedere n° 1 progressioni orizzontali a decorrere dal 1.1.2022

Le parti concordano, inoltre, che la somma eventualmente residua del fondo venga portata in economia ad incrementare il fondo nell'anno successivo ai sensi dell'art. 68 c.1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante

Dott. Daniele Bellomo

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U: sig. ASSENTE

Per le OO.SS. territoriali

CGIL/FP sig. Americo Fimiani

CISL/FP sig. Antonio Cassinari

UIL/FPL sig. Maurizio Poggi

CSA sig. Assente